

24 giugno 2025

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4815

Lavori analoghi. Vietata una lettura restrittiva volta a richiedere una perfetta identità con l'oggetto dell'appalto. Legittima la dichiarazione di subappalto necessario, pur in assenza dell'indicazione del subappaltatore. Contestuale partecipazione di un consorzio stabile e di una sua consorziata alla medesima gara d'appalto, limiti e condizioni di ammissibilità.

Con la **sentenza n. 4815/2025**, il **Consiglio di Stato** ha fornito importanti chiarimenti in materia di **partecipazione alle gare d'appalto nei settori speciali, soffermandosi in particolare sulla nozione di lavori analoghi, subappalto necessario ed ammissibilità del soccorso istruttorio in relazione agli obblighi sulla parità di genere.**

La vicenda origina da una procedura aperta, finanziata con fondi PNRR, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di un'infrastruttura idrica. Il raggruppamento temporaneo di imprese secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore primo classificato, lamentando il mancato possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis*, tra cui un'adeguata esperienza professionale e il rispetto della normativa sul subappalto.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato che la nozione di lavori analoghi deve essere interpretata secondo un criterio funzionale e non formalistico, in linea con il principio del "*favor participationis*". "Ne consegue che il concetto di servizio/lavoro analogo va inteso non come identità, ma come mera similitudine tra prestazioni richieste, tenendo conto che "l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di 'affidabilità'. All'opposto, la nozione di 'servizi identici' individua una 'categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato" (Cons. Stato, V, n. 564 del 2023).

Pertanto, il **Consiglio di Stato** ritiene che "laddove la *lex specialis* richieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di 'servizi analoghi', la stazione appaltante "non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di 'servizi analoghi' con quello di 'servizi identici', dovendosi pervenire al temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, **dal momento che la locuzione 'servizi analoghi' non si identifica con 'servizi identici'**" (Cons. Stato n. 5040 del 2018)" (Cons. Stato, V, n. 7938 del 2023; Cons. Stato, V, n. 6819 del 2023).

In questo senso, devono ritenersi validi anche interventi complementari o riferibili alla categoria SOA OG6 (ad es. manutenzione reti, collettori fognari, opere idrauliche), senza richiedere una perfetta identità con l'oggetto dell'appalto. Una lettura restrittiva, come quella accolta dal primo giudice, è stata ritenuta eccessivamente limitativa e in contrasto con i principi europei sulla massima partecipazione alle gare pubbliche.

Inoltre, è stata ritenuta legittima la dichiarazione di **subappalto necessario**, anche in assenza dell'indicazione nominativa del subappaltatore, purché risulti chiara l'intenzione di ricorrervi per colmare l'assenza di qualificazione.

In tal senso il **Consiglio di Stato** afferma il principio, pienamente condivisibile alla luce della nuova normativa di settore secondo cui “**Né è possibile ravvisare alcuna illegittimità nella sostituzione del subappaltatore, a fronte del fatto che la indicazione nominativa dello stesso non era necessaria.**

Tutto ciò in linea con il pronunciamento **dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 novembre 2015, n. 9**, secondo cui “... *l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili. L'onere per il concorrente di indicare il nominativo del subappaltatore all'atto di presentazione dell'offerta produce due conseguenze negative: a) comporta “una confusione tra avvalimento e subappalto, nella misura in cui attrae il rapporto con l'impresa subappaltatrice nella fase della gara, anziché in quella dell'esecuzione dell'appalto, con ciò assimilando due istituti che presentano presupposti, finalità e regolazioni diverse, ma senza creare il medesimo vincolo dell'avvalimento e senza assicurare, quindi, alla stazione appaltante le stesse garanzie contrattuali da esso offerte”; b) determina una distorsione del mercato dei lavori pubblici, “nella misura in cui costringe le imprese concorrenti a scegliere una (sola) impresa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla gara, mediante l'imposizione di un onere partecipativo del tutto sproporzionato e gravoso”.*

Con tale assunto viene, quindi, affermato il principio in base al quale, in caso di subappalto necessario, la Stazione appaltante non può richiedere in seno alla *lex specialis*, l'obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, trattandosi di un onere posto solo in fase di esecuzione, ovvero al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'aggiudicatario. **Pertanto nessuna esclusione può essere ritenuta legittima, ove il nominativo non sia fornito in sede di gara. È comunque importante che l'appaltatore comunichi alla stazione appaltante l'intenzione di ricorrere al subappalto e fornisca le informazioni necessarie sul subappaltatore, anche se non è obbligatorio farlo in fase di offerta.**

Il Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna, offre inoltre importanti spunti anche in tema di **consorzi** che, seppur richiamando il “vecchio Codice”, trova conferma anche nel nuovo quadro normativo.

In linea con la giurisprudenza anche della Corte di Giustizia UE e dell'attuale assetto normativo (art. 67, comma 4, d.lgs. 36/2023), il Consiglio di Stato **conferma la partecipazione parallela, purché non vi siano elementi concreti che facciano emergere un unico centro decisionale tra consorzio e consorziata**, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice.

Viene, quindi, affermato, il principio secondo cui “*la partecipazione ad un medesimo consorzio stabile infatti non costituisce un elemento univoco e sufficiente di per sé a fondare la presunzione dell'esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016. Né nel caso di specie l'astratta idoneità della situazione a determinare un collegamento delle offerte sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti è stata rilevata o provata (Cons. Stato, V, n. 3 del 2025).*”

Chiarisce quindi il Consiglio di Stato “*Spetta alla stazione appaltante verificare la sussistenza di un coordinamento tra il consorzio e la consorziata finalizzato ad alterare la concorrenza, fermo restando che l'operatore economico può fornire prova contraria*”.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006

La comunicazione del “provvedimento di esclusione” non deve necessariamente essere curata da chi ha adottato il provvedimento.

“E’ irrilevante che la comunicazione del provvedimento di esclusione sia avvenuta ad opera di un soggetto diverso da RUP, anche se pur sempre riferibile alla stazione appaltante, atteso che la comunicazione non attiene alla fase di approvazione del provvedimento, ma a quella dell’efficacia, configurandosi quale incumbente necessario nel caso di provvedimento recettizio, dunque essa non deve necessariamente essere curata da chi ha adottato il provvedimento”.

Questo è quanto statuito dalla **sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 5006 del 10 giugno 2025**.

Nel caso che ci occupa, le società hanno impugnato il provvedimento di esclusione del costituendo RTI dalle stesse composto dal lotto 10 dei 21 in cui era stata suddivisa la procedura aperta per l’affidamento in regime di accordo quadro dell’appalto di servizi di prove di laboratorio e controllo della qualità dei materiali, delle lavorazioni e indagini geognostiche per attività di competenza della stazione appaltante.

Il **TAR per l’Emilia Romagna** – con sentenza n. 726/2024 – ha respinto il ricorso.

Le appellanti, costituite in RTI – tra le diverse censure – hanno dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura concernente l’assunta incompetenza nell’adozione del provvedimento di esclusione, che sarebbe stato emesso dalla commissione giudicatrice invece che dal RUP, e dalla relativa comunicazione, a firma del Responsabile dell’Unità acquisti, Servizi e Forniture.

Più specificamente, per le stesse, **ai sensi dell’art. 7, let. d), dell’allegato 1.2 al d.lgs. n. 36 del 2023** (Compiti specifici del RUP per la fase di affidamento), il solo soggetto competente a disporre l’esclusione dalla gara sarebbe il RUP, che avrebbe dovuto adottare un motivato atto monocratico di esclusione del Rti dalla gara, risultando insufficiente la mera approvazione in calce al verbale della seduta della commissione giudicatrice, in esito alla quale è stata deliberata la proposta di esclusione.

Con riferimento all’assunta incompetenza nell’emanazione del provvedimento di esclusione, **spiega il Consiglio di stato**, come dall’esame della documentazione versata in atti risulta che il RUP ha firmato digitalmente il verbale della seduta riportante l’esclusione del Rti appellante, così approvando e ratificando l’esclusione proposta dalla commissione giudicatrice.

Sebbene il RUP si sia avvalso del supporto di altri soggetti, lo stesso ha adottato sostanzialmente la decisione finale sull’esclusione del Rti, avendo sottoscritto digitalmente il verbale riportante l’esclusione.

* * *

Tar Calabria, Sez. II, Catanzaro, 17 giugno 2025, n. 1060

Il PEF, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richiede.

L’art. 182 comma 5 del D.lgs. 36 del 2023, contempla, **la facoltà per la stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello PEF (Piano Economico Finanziario)**; la regolamentazione dispone, altresì, che **la valutazione dell’offerta dovrà avvenire tramite l’analisi del PEF**, la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante.

Ne consegue che, in tale contesto, il PEF ha la fondamentale funzione di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa ed è per tale ragione che viene prevista la sua sottoscrizione non solo da parte del legale rappresentante dell'impresa, ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione (figure queste competenti ad osservare la corretta collocazione dei rischi).

Trattandosi, dunque, di elemento necessario, il difetto della relativa sottoscrizione da parte del dottore commercialista o del ragioniere abilitato implica che il documento non contiene le caratteristiche necessarie per poter essere qualificato come PEF, mancando la funzione fondamentale di quest'ultimo, che è quella di consentire all'amministrazione di valutare l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa e la sostenibilità dell'offerta, sicché del tutto legittimamente l'amministrazione può adottare il provvedimento di esclusione. Questo è quando stabilito nella sentenza n. 1060/2025 del Tar Catanzaro.

La questione posta all'attenzione dell'autorità trae origine da una procedura di gara per l'affidamento in concessione del "Servizio di ripristino dello stato dei luoghi e ripristino ambientale su strade e pertinenze compromesse dal verificarsi di sinistri e perdite di carico di competenza dell'Ente Provincia di Vibo Valentia".

La ricorrente, esclusa dalla procedura in quanto: "il Piano Economico Finanziario (PEF) prodotto in sede di gara non è stato sottoscritto "... anche da un Dottore Commercialista o da un Ragioniere abilitato all'esercizio della professione...", risultando "...gravemente carente ed impreciso, pertanto inattendibile ed inaffidabile per l'amministrazione concedente..." in contrasto con quanto previsto dal punto 16 del disciplinare allegato al bando di gara", impugna il provvedimento sostenendo tra l'altro, l'illegittimità dell'esclusione sulla scorta della violazione del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, nonché del principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Il Tribunale, nel ritenere le censure infondate, osserva come il legislatore non ha inteso imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni, ma ha lasciato spazio ad una valutazione discrezionale da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche della gara. Nondimeno, secondo la giurisprudenza, **il PEF, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richiede**, come nel caso di specie.

Ne consegue che, in tale contesto, il PEF aveva la fondamentale funzione di garantire proprio l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa ed è per tale ragione che è stata prevista la sua sottoscrizione non solo da parte del legale rappresentante, ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione.

* * *

[ANAC - Comunicato del Presidente del 28 maggio 2025](#)

Indicazioni in ordine al contenuto degli attestati SOA relativi ai Consorzi stabili

Con il comunicato del 28 maggio, pubblicato il 16 giugno, l'ANAC fornisce indicazioni operative alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo sulle modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili.

Il Comunicato preliminarmente ricostruisce le modalità di qualificazione del Consorzio stabile prima e dopo il correttivo. Alla luce vigente normativa e delle modifiche introdotte **il Consorzio Stabile può principalmente partecipare alle procedure d'appalto in tre modi**, ovvero:

- 1.1 attraverso il cosiddetto **cumulo alla rinfusa delle degli attestati SOA delle consorziate** (art. 67 co. 8);
- 1.2 **cumulando i requisiti delle consorziate**, ovvero utilizzando, ai fini delle attestazioni SOA, i requisiti di personale e attrezzature delle consorziate (Art. 18 co. 17 Allegato II.12) che, tuttavia, devono risultare in dotazione stabile a queste ultime;
- 1.3 **attraverso requisiti maturati in propri** e come tali indipendenti dai requisiti delle consorziate e di cui deve essere formulata specifica indicazione nella relativa attestazione SOA (art. 67 co. 7, primo periodo)

In sede di partecipazione alla gara, anche al fine di rendere operative le disposizioni introdotte ex novo dal correttivo, il consorzio deve indicare:

2.1. **se esegue in proprio l'appalto** (cioè esclusivamente con la propria struttura e, quindi, senza designazione di imprese esecutrici). In tal caso il consorzio potrà utilizzare la qualificazione conseguita secondo la modalità sub 1.1., 1.2. o 1.3., essendo esplicitamente previsto dalla norma che i requisiti delle consorziate possono essere computati cumulativamente con quelli posseduti in proprio dal consorzio (art. 67, co. 1, lett. b);

2.2. **se esegue indicando una o più consorziate esecutrici:**

2.2.1 qualora il consorzio risulti qualificato secondo la modalità sub 1.1, i requisiti devono essere posseduti dalle **consorziate esecutrici in proprio** o tramite **avvalimento ex art. 104** del codice (avvalimento ordinario – cfr. art. 67, co 1, lett. c);

2.2.2 qualora **il consorzio risulti qualificato secondo la modalità sub 1.2 o sub 1.3** i requisiti devono essere posseduti dal consorzio secondo le vigenti disposizioni di legge.

2.3. **se esegue parte del contratto in proprio e parte tramite le consorziate:**

2.3.1. **per la parte del contratto eseguita in proprio**, deve **rispettare quanto previsto sub 2.1.;**

2.3.2. **per la parte del contratto eseguita tramite le consorziate esecutrici**, deve **rispettare quanto previsto sub 2.2.**

Con riferimento alle ipotesi **sub. 1.1. e sub. 1.2.**, **il meccanismo di qualificazione cumulativa presuppone**, sempre e comunque, **l'effettivo possesso di quanto risultante in sede di rilascio dell'attestazione SOA**. Le stazioni dovranno verificare ed accertare in sede di esecuzione del contratto la concreta corrispondenza fra quanto risultante dall'attestato di qualificazione e quanto riscontrabile in cantiere, tenendo conto di eventuali subappalti o ricorso all'avvalimento.

Nel caso in cui il consorzio esegua il contratto utilizzando esclusivamente la propria struttura (caso sub. 1.3), il consorzio dal punto di vista sostanziale, non differisce da quella di analogo soggetto economico (c.d. consorzio - impresa).

Altro aspetto affrontato attiene all'**operatività dell'avvalimento nell'ambito dei consorzi**. Richiamato il comma 7 dell'art. 67 come modificato dal Correttivo che ha disposto che, in caso di avvalimento, i requisiti debbano essere posseduti "in proprio" dal consorzio e che di tali requisiti sia data esplicita indicazione nell'attestazione SOA, **l'ANAC fornisce esplicite indicazioni** ovvero:

- per quanto riguarda l'**attrezzatura tecnica**, ai sensi di quanto previsto dai commi 12 e 13 dell'art. 18 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, **la dotazione tecnica deve essere nella diretta disponibilità del Consorzio;**
- per quanto concerne l'**organico medio**, ai sensi dei successivi commi 14 e 15 del medesimo art. 18, **i dipendenti devono risultare in organico al Consorzio;**

- in merito ai **CEL**, in virtù di quanto previsto dall'art. 21, comma 1 e 2 del medesimo Allegato II.12, i **lavori devono essere stati eseguiti dal Consorzio con una propria struttura**, intesa come dotazione diretta di attrezzature e organico, **e non eseguiti da una consorziata esecutrice**.

In tal caso la delibera di cui all'art 24, comma 8 dell'Allegato II.12 dovrà evidenziare la quota dei lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.

A seguito delle modifiche introdotte, quindi, l'ANAC ha implementato le **nuove modalità per la redazione e rilascio della SOA relative ai consorzi stabili**.

Nell'attestato di qualificazione dei Consorzi Stabili è prevista una **nuova sezione** in cui vengono indicate le categorie di lavori (e le relative classifiche) maturate direttamente dal consorzio stabile

L'ANAC precisa inoltre che il sistema è già operativo al momento del Comunicato stesso il cui contenuto è stato adottato, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

* * *

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3604

Esperibilità del “soccorso procedimentale” per le carenze documentali che non alterino il contenuto sostanziale dell'offerta e non producono distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

Con il **parere n. 3604 del 3 giugno 2025**, il MIT ha ribadito come l'indole del **soccorso istruttorio – in materia di procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici – è quella di impedire che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull'evidenza pubblica si traducono in un'inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l'aggiudicazione a soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta, e garantisce, dunque, il miglior risultato dell'azione amministrativa.**

In particolare è stato chiesto se si possa esperire il soccorso istruttorio in fase di verifica amministrativa di gara, per sanare carenze documentali - nel caso di specie con riferimento alle clausole sociali di cui all'art. 57 e all. II.3, non è stato indicato di produrre in sede di gara né il rapporto sulla situazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, né la dichiarazione d'impegno di assunzione di una quota di personale femminile nonché giovanile - necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Fermo restando, pertanto, il principio stabilito dalla disposizione in esame – art. 101 comma 1 – in virtù del quale non possono essere modificate *ex post* le offerte tecniche ed economiche, nel bilanciamento fra i due principi del *favor participationis* e della *par conditio*, il primo è recessivo rispetto al secondo, salvo che l'errore commesso, come nella fattispecie in esame, sia indotto da un comportamento della stazione appaltante. In tal caso, infatti, la prevalenza del principio del *favor participationis* trae forza dalla necessità di rispettare anche il principio del legittimo affidamento maturato dal partecipante alla gara.

* * *

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3522

In attesa delle linee guida Mit, sull'equivalenza tra contratti si deve far riferimento al Bando-tipo n. 1/2023 ANAC.

Con il **parere n. 3522/2025, il MIT** rispondendo ad un quesito circa l'applicazione delle nuove disposizioni sulla valutazione della dichiarazione di equivalenza, prodotta da un operatore economico, che propone un contratto diverso da quello indicato dal RUP nella legge di gara chiarisce, ancora una volta, che le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida da adottarsi decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Allegato. **Nelle more dell'adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 (che ammette un minimo scostamento relativo ad un solo parametro delle tutele normative e delle tutele economiche)**

* * *

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3464

Art. 99 - Malfunzionamento tecnico del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è ammissibile l'autocertificazione

Con il **parere n. 3464 il MIT**, rispondendo ad un quesito circa **l'applicazione dell'art. 99 del Codice degli Appalti**, a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo **con l'inserimento del nuovo comma 3 bis**, volto a regolare le conseguenze di eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici, **chiarisce che in caso di malfunzionamento tecnico del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è ammissibile l'autocertificazione nella fase di aggiudicazione, ma la S.A. deve poi verificare ed acquisire le certificazioni. I certificati non verificabili attraverso il FVOE dovranno essere richiesti attraverso le modalità previste dall'emittente certificatore. Sul punto il MIT rinvia alla delibera ANAC 262 del 20 giugno 2023.**

Si ricorda che il nuovo comma 3 bis, introdotto dall'art. 31 del D. Lgs. 209/2024, in particolare dispone che nell'ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico ovvero delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorso il termine di trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, è facoltà dell'organo competente procedere all'aggiudicazione immediatamente efficace, subordinatamente all'acquisizione di **autocertificazione – resa dall'offerente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445** – attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle cause di esclusione che, per effetto del summenzionato malfunzionamento, non sia possibile verificare, entro il termine predetto, nelle modalità di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 99. Permane l'obbligo di ultimare le verifiche circa il possesso dei requisiti entro un termine congruo. Laddove, ad esito del controllo, emerga l'affidamento in favore di un operatore carente dei requisiti la S.A. – ferma restando l'applicabilità della disciplina vigente in materia di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto, nonché di responsabilità per dichiarazioni mendaci rese dall'offerente – esercita il diritto di recesso del contratto con effetti ex nunc, fatto salvo l'obbligo di corresponsione del valore delle

prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della parte eseguita, nei limiti delle utilità conseguite, provvedendo altresì alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti

* * *

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3483

Applicazione del principio di assorbimento tra categorie di qualificazione SOA.

Con il parere n. 3483 del 3 giugno 2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di assorbimento tra categorie di qualificazione SOA, con riferimento alla possibilità di utilizzare la qualificazione OG11 in relazione alle categorie specialistiche OS28 e OS30.

In particolare, è stato chiesto se, in una procedura di gara che prevede lavorazioni riconducibili a tali categorie, la qualificazione posseduta in OG11, insieme a quella in OS28 e OS30, possa essere considerata sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti, facendo leva sull'assorbimento reciproco tra le categorie.

La risposta del MIT evidenzia che, **in base al combinato disposto dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 (art. 18, commi 20 e 21), la qualificazione in OG11 consente di eseguire lavorazioni rientranti anche nelle categorie OS3, OS28 e OS30, a condizione che la classifica posseduta in OG11 sia tale da coprire tutti gli importi delle lavorazioni riconducibili alle categorie assorbibili.**